

## **BStGer BV.2010.10 vom 30. April 2010**

Bundesstrafgericht, 2010-04-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BV.2010.10](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BV.2010.10)

FR: TPF BV.2010.10 du 30 avril 2010

IT: TPF BV.2010.10 del 30 aprile 2010

### **Regeste**

Sequestro (art. 46 DPA).

### **Erwägungen**

#### **E. 21**

luglio 2008, BB.2006.13 del 10 aprile 2006 e i riferimenti ivi citati);

che, premesso quanto sopra, la causa è stralciata dai ruoli; che la parte che ha dichiarato la propria desistenza vale quale parte soc- combente ai sensi dell'art. 245 cpv. 1 PP in combinazione con l'art. 66 cpv. 1 LTF ed è – di regola – tenuta a sopportare le spese giudiziarie; che conformemente all'art. 66 cpv. 2 LTF, applicabile in virtù dell'art. 245 cpv. 1 PP, in caso di desistenza o transazione il Tribunale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie;

che, in concreto, il ritiro del reclamo è il frutto di una transazione con l'AFC, che ha proceduto al dissequestro dei gioielli di proprietà della reclamante il 20 aprile 2010 (v. duplica, act. 10);

che pertanto, vista la particolarità del caso, questa Corte rinuncia eccezio- nalmente a riscuotere le spese giudiziarie;

che non vengono assegnate spese ripetibili, avendo la reclamante espres- samente rinunciato al loro rimborso (v. act. 9);

che alla reclamante è restituito l'anticipo delle spese di fr. 1'500.-- versato in pendenza di causa;

- 4 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.